

STATUTO NAZIONALE A.N.P.A.N.A. ONLUS

Approvato dall' assemblea dei soci in data 17/05/2014 in Torre del Greco Napoli

CAPO I°

SCOPI E ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

È costituita l'Associazione denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE, in forma abbreviata A.N.P.A.N.A. oppure ANPANA. La sede Legale dell' Associazione viene stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale su espressa delega dell' assemblea dei soci, ed è riportata nel Regolamento di attuazione.

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a) Di provvedere alla protezione dell'Ecosistema con particolare riguardo agli Animali e all'Ambiente, con la finalità esclusiva della solidarietà sociale.
- b) Di svolgere efficace informazione e formazione animalista e ambientalista, in particolare, attuando incontri, convegni, progetti nelle scuole e nel mondo dei giovani. Di impegnarsi per la divulgazione di sani principi Ecologisti e Animalisti, attuando tutte le iniziative compatibili con la funzione dell'Associazione senza interferire con l'attività di altri Enti ed Istituzioni.
- c) Di svolgere attività di Protezione Civile, anche finalizzata alla salvaguardia degli animali, dell'ambiente, del patrimonio architettonico, culturale, archeologico e di essere di fattivo supporto ai Coordinamenti Regionali e locali di Protezione Civile e dello stesso Dipartimento Nazionale.
- d) Di svolgere, altresì, nelle materie di competenza, attività finalizzata all'attività operativa e formativa turistica, didattica, culturale e sportiva.
- e) Di attuare corsi di formazione per i propri Operatori e Guardie per il servizio di vigilanza Ecozoofila Ambientale, di Protezione Civile e per tutti i compiti statutari, per collaborare con le pubbliche Istituzioni alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, ivi compresa caccia e pesca, e per le emergenze in ambito di Protezione Civile. Il servizio di tali Operatori e Guardie sarà regolato da specifico regolamento/i e sarà gestito esclusivamente da un apposito Coordinamento Nazionale.
- f) Di attuare corsi di formazione per operatori: Zoofilo, Ambientale e per tutte le altre attività che possono essere svolte per la più proficua collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni e per l'interesse collettivo.
- g) Di attuare progetti finalizzati al perfezionamento delle normative attinenti ai propri scopi.
- h) Di studiare con le Istituzioni: Stato, Regioni, ed altri Enti Locali, le soluzioni di problematiche inerenti al campo della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e della Protezione Civile .
- i) Di collaborare con i Ministeri dell'Ambiente, della Salute, dei beni Culturali, con la Protezione Civile ed Antincendio Nazionale e/o Locale, con la Croce Rossa Italiana, con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari presenti nel Ministero dell'Interno, e con tutte le altre Associazioni - Enti - Istituzioni pubbliche e private, anche attraverso forme convenzionali, il cui interesse sia rivolto alla protezione dell'ecosistema e che, in ogni caso, abbiano come finalità la salvaguardia dell'esistenza di qualsiasi forma di vita sul pianeta.
- j) Di attivarsi per ottenere sussidi economico-finanziari per l'esistenza ed il miglioramento dell'Associazione stessa, organizzando attività sportive e culturali, creando un giornale periodico, stipulando convenzioni con Istituzioni pubbliche e private, etc. etc.

- k) Di non aver scopo di lucro. Tutti i proventi delle attività non potranno, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, sia in forma diretta che indiretta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che per Legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
- l) Di reinvestire, obbligatoriamente, eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- m) I membri eletti alle cariche associative, gli associati, gli operatori, svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito; agli stessi saranno rimborsate le sole spese dimostrate e sostenute per la loro attività.
- n) In caso di scioglimento dell'Associazione, tutti i beni mobili e immobili saranno devoluti ad altre Associazioni ma in forma prioritaria a quelle con le stesse finalità, oppure a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n°662.

CAPO II° Amministrazione Centrale

ARTICOLO 2

Gli organi dell'Amministrazione Centrale dell'Associazione sono:

- a - L'Assemblea Generale dei Soci;
- b - Il Presidente Nazionale;
- c - Il Consiglio Direttivo Nazionale;

ARTICOLO 3

L'Amministrazione Centrale è eletta dall'Assemblea Generale dei Soci, all'uopo convocata. Essa dura in carica 5 anni e può essere rieletta.

ARTICOLO 4

L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente Nazionale:

- a) Ogni anno per l'approvazione del conto economico redatto dal Consiglio Nazionale;
- b) Di norma, ogni 5 anni per eleggere il Consiglio Nazionale;
- c) Per stabilire le direttive e le attività istituzionali.
- d) La convocazione delle assemblee dei soci ordinaria o straordinaria, si svolge nei seguenti termini:
- e) mediante affissione presso gli albi delle Sezioni Provinciali;
- f) attraverso il sito internet Nazionale, le pagine dei Social Network, riportante la data di convocazione dei Soci, almeno 30 gg. prima della data stabilita per la convocazione.
- g) L'Assemblea deve essere fissata in prima e in seconda convocazione.

La riunione deve essere svolta, dunque, in due giornate fissando un orario di inizio e di fine.

La prima convocazione sarà valida con la presenza della metà più uno dei Soci all'uopo convocati, mentre la seconda convocazione sarà valida con la presenza dei convocati, qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 5 Compiti del Presidente

- a) Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e ne dirige l'attività.
- b) Svolge la funzione di tesoriere, se non già delegata.
- c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale.
- d) Stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute.

- e) Provvede, anche attraverso un delegato, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.
- f) Delega, in via esclusiva, gli Ispettori Regionali alla nomina o al riconoscimento delle Guardie Ecozoofile proposte dalle rispettive Sezioni Provinciali.
- g) Nomina un Coordinatore Generale per l'organizzazione e l'attività delle Guardie che l'Associazione dispone in proprio o nominate dalle Pubbliche Amministrazioni.
- h) Nomina, previo parere favorevole del CDN, un Coordinatore Generale per l'organizzazione e l'attività della Protezione Civile e degli Operatori di cui l'Associazione dispone. Potrà, inoltre, avvalersi della collaborazione di responsabili dei vari settori che saranno disciplinati da apposito regolamento interno. In caso di assenza o di impedimento del Presidente i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento anche di questi sono attribuiti al Consigliere Nazionale più anziano. L'anzianità è determinata dalla data di nomina, in caso di nomina contemporanea, dalla data di iscrizione a socio e in ultimo dall'età.

ARTICOLO 6

Composizione del Consiglio Direttivo Nazionale

Il CDN è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da cinque membri eletti in conformità alle successive norme statutarie e regolamentali. I membri del CDN, giunti a termine del mandato, restano in carica sino all'insediamento dei successori. Nel caso di cessazione della carica, per qualsiasi motivo, la stessa resasi vacante, sarà occupata dal candidato non risultato eletto, osservando l'ordine della graduatoria dei voti riportati.

La suddetta norma non si applica in caso di cessazione della carica del Presidente, per la sostituzione del quale si provvederà a mezzo di elezioni interne al CDN, previa reintegrazione del Consiglio dei membri scaduti, secondo le norme del precedente comma. Il Consiglio, per l'elezione del nuovo Presidente, dovrà riunirsi per la votazione entro sessanta giorni. I componenti nominati in sostituzione di altri che, per qualunque motivo abbiano cessato anzitempo di fare parte del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del quinquennio in corso.

ARTICOLO 7

Compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

- a) Delibera i Regolamenti amministrativi e contabili necessari per il funzionamento dei servizi e
- b) Per l'esplicazione delle diverse attività dell'Associazione;
- c) Può nominare un tesoriere;
- d) Redige, entro il mese di Novembre, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed, entro il mese di Aprile, il conto consuntivo dell'esercizio decorso;
- e) Delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio;
- f) Delibera su ogni affare che importi trasformazione e diminuzione di patrimonio, nonché sulle
- g) Variazioni di bilancio proposte, nel corso dell'esercizio, dal Consiglio Direttivo;
- h) Fissa una percentuale, attraverso il Regolamento d'Attuazione, per la quota che le Sedi Periferiche devono devolvere alla Sede Centrale, relativamente:
 - 1- Alle quote associative annue;
 - 2- Ai contributi ottenuti da Enti pubblici e da privati (esclusi quelli da proventi convenzionali);
 - 3- Ai ricavati della gestione di cespiti mobiliari ed immobiliari.
- i) Sono fatti salvi contributi che vengono erogati anche in forma convenzionale per:
- j) L'espletamento delle attività riguardanti il Corpo delle Guardie per il servizio di vigilanza
- k) Ecozoofila, ambientale e di Protezione Civile;
- l) La conduzione di rifugi per animali d'affezione sia privati che pubblici, Centri di Recupero per
- m) Animali Selvatici, Oasi Naturali, scuole di educazione ambientale e altre attività similari;

- n) O altre attività istituzionali che prevedano un rimborso spese.
- o) Delibera l'istituzione di Sezioni Territoriali e dei Commissari Straordinari proposti dall'Ispettore Regionale;
- p) Attiva le direttive per l'attività istituzionale;
- q) Nomina Ispettori per la vigilanza e il rispetto delle Leggi, delle Norme Statutarie e dei Regolamenti interni, sia delle Sezioni Territoriali che delle Guardie Ecozoofile, conferendo loro
- r) Mandato specifico sino a revoca dello stesso;
- s) Approva le elezioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni Territoriali, ratifica agli eletti la loro carica, acquisisce i bilanci preventivi e conti consuntivi, nonché le variazioni agli stanziamenti
- t) Dei capitoli dei bilanci delle stesse Sezioni;
- u) Dispone lo scioglimento dei Consigli Direttivi delle Sezioni, per tramite dell'Ispettore Regionale, provvedendo alle relative gestioni Commissariali, qualora, richiamati all'osservanza e agli obblighi ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto, nonché dai regolamenti interni o dalle direttive emanate dall'Assemblea Generale dei Soci, persistano a violarli;
- v) Fissa, entro il termine di 6 mesi, la durata della nomina a Commissario Straordinario della sezione gestita;
- w) Delibera la nomina dei Soci Onorari;
- x) Provvede ad ogni affare non di competenza del Presidente;
- y) Istituisce il Coordinamento Nazionale di Protezione Civile e ne regola gli atti attraverso apposite norme decise nel regolamento attuativo;
- z) Gestisce, in via esclusiva, tutte le funzioni e l'organizzazione del Corpo Nazionale delle Guardie
- aa) Ecozoofile, attraverso apposito Coordinamento Nazionale, che sarà nominato e normato dal Regolamento Attuativo;
- bb) s - delega per il controllo delle Sezioni Territoriali gli Ispettori Regionali, e quello delle Guardie Ecozoofile ai Coordinatori Regionali GEZ; le procedure operative saranno stabilite da apposito regolamento;
- cc) Provvede all'assicurazione prevista per Legge e all'intera gestione economica e amministrativa,
- dd) In via esclusiva, di tutti gli Operatori e Guardie presenti su tutto il territorio nazionale. Gli stessi dovranno versare alla Segreteria Nazionale un importo annuo che contemplerà l'assicurazione e un contributo per la gestione generale, tale importo sarà stabilito dal Regolamento Attuativo.

ARTICOLO 8

Modalità per il voto di sfiducia

Su istanza della rappresentanza pari al 75% dei Soci e con analitica descrizione delle motivazioni di sfiducia, può essere richiesta al Presidente Nazionale la convocazione straordinaria dell'Assemblea Generale dei Soci, per esprimere il voto di sfiducia all'operato del Consiglio Nazionale in carica. Tale motivata richiesta di convocazione dovrà essere inviata al Consiglio Nazionale almeno 30 gg. prima della data fissata per la convocazione. Nel caso fosse confermato il voto di sfiducia da almeno il 75% dei Soci rappresentati, il Presidente Nazionale in carica dovrà provvedere all'attuazione dei correttivi necessari per eliminare la mozione di sfiducia espressa, riservandosi, nell'impossibilità di riuscita, di indire entro il tempo massimo di 6 mesi dalla data del voto di sfiducia, nuove elezioni per la sostituzione di tutto il Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 9

Il Collegio dei Proviviri

- a) Viene costituito dal Consiglio Direttivo operando una scelta tra i Soci e/o nominando tecnici
- b) esterni per dirimere situazioni di crisi tra i Soci. Il Collegio dei Proviviri è presieduto di diritto dal
- c) Presidente Nazionale (fatti salvi i casi di coinvolgimento personale nei fatti) o da un suo

- d) Consigliere delegato ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.
- e) Su invito del Consiglio Nazionale, prende in esame le proposte di scioglimento dei Consigli
- f) Direttivi delle Sezioni, a seguito di richiesta dell'Ispettore Regionale.
- g) Attiva i provvedimenti nei confronti di Soci quando questi vengono richiamati all'osservanza ed
- h) al rispetto delle normative generali e statutarie, nonché dei regolamenti o là ove persistano inosservanze alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

CAPO III°

Amministrazione Periferica

ARTICOLO 10

Gli organi dell'Amministrazione periferica dell'Associazione

- a) L'Assemblea dei Soci iscritti alla Sezione;
- b) Il Presidente Territoriale;
- c) Il Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 11

Sedi Periferiche

- a) Nel territorio Nazionale vengono costituite Sezioni territoriali, ciascuna retta da un Consiglio Direttivo composto da un Presidente, un Vice Presidente e, da (tre o cinque) Consiglieri, eletti dall'Assemblea dei Soci allo scopo costituita. La Sezione territoriale gode di piena autonomia gestionale amministrativa ed economica. L'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è soggetta a riconoscimento/ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale dopo verifica della piena regolarità degli atti, da parte dell' Ispettore Regionale. La Sezione assume la denominazione di ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE:
- b) Sezione territoriale di Le Sezioni hanno competenza nell'ambito di un dato territorio, nel quale svolgono le funzioni a loro demandate dal presente Statuto.
- c) Il Delegato viene nominato dal Consiglio Direttivo Territoriale ed è subordinato ad esso. Ha la responsabilità di gestire al meglio tale delegazione, ricercando soci e stipulando collaborazioni con le Amministrazioni Comunali, affinché nella sua zona di competenza si sviluppino al meglio i fini statuari. Le Delegazioni avranno denominazione di: ANPANA, DELEGAZIONE COMUNALE/INTERCOMUNALE DI, dovranno avere una propria rendicontazione economica che dovrà essere integrata a quella della Sezione Territoriale di appartenenza. La rendicontazione economica generale delle Sezioni sarà costituita anche dalle operazioni contabili delle Delegazioni, che dovranno sempre essere prima avallate del Consiglio della Sezione Territoriale. Le Delegazioni non hanno propria autonomia economica e amministrativa, e devono rendicontare di ogni attività la Sezione di appartenenza.
- d) Le Sezioni Territoriali propongono la nomina di proprie Guardie Ecozoofile e/o Operatori (secondo le regole dettate dal Regolamento Attuativo) che siano in regola con il tesseramento, l'assicurazione prevista per Legge ed abbiano ottenuto il nulla osta, come previsto da apposito regolamento della vigilanza ecozoofila, a Guardie proprie e/o nominate da Enti Pubblici, per il servizio di vigilanza ecozoofila. L'assicurazione per gli Operatori e Guardie è fornita esclusivamente dalla sede centrale che curerà un apposito registro Nazionale; le Sezioni Territoriali avranno cura di trasmettere i nominativi ed ogni variazione nel più breve tempo possibile.

- e) Le Assicurazioni hanno validità a partire dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno; le relative quote dovranno essere versate necessariamente alla sede centrale, per tramite delle Sezioni Territoriali, in unica soluzione entro e non oltre il 01 Gennaio. Per nuove assicurazioni, da mettere in copertura durante l'anno, le quote relative dovranno essere calcolate in dodicesimi. I membri del Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali, si assumono ogni responsabilità civile e penale nella mancata ottemperanza di quanto sopra previsto.
- f) Tutte le Sezioni Territoriali devono essere in possesso di un proprio:
- g) Codice Fiscale;
- h) Atto Costitutivo;
- i) Statuto Territoriale conforme alle direttive Nazionali (Fornito e autorizzato dalla sede centrale, per consentire più agevolmente le iscrizioni agli Albi Regionali).Lo Statuto Territoriale sarà elaborato dall'Ispettore Regionale, previo parere favorevole del CDN, inserendo eventuali modifiche richieste dalle Regioni per le relative iscrizioni agli Albi del Volontariato. Eventuali deroghe potranno essere vagliate di volta in volta dal CDN di concerto con l'Ispettore Regionale.

ARTICOLO 12

Durata dei Consigli Direttivi Territoriali e relativi Delegati

Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 anni, i suoi membri possono essere rieletti. I membri scaduti restano in carica sino all'insediamento dei successori. Sono ad essi applicabili le disposizioni dell'art. 6. I Delegati terminano il loro mandato unitamente alla scadenza del Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali, e può essere nuovamente delegato.

ARTICOLO 13

Il Presidente Territoriale

- a) Il Presidente ha la rappresentanza della propria Sezione Territoriale, ne firma gli atti e, nei casi di urgenza, adotta le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo a sottoporle ad esso per la ratifica alla prima adunanza. Svolge la funzione di tesoriere, se non già delegata. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i relativi poteri sono attribuiti al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, al membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'anzianità è determinata dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea dalla data d'iscrizione a socio, in ultimo dall'età anagrafica. Il Presidente Territoriale o suo delegato, cura l'invio dei nominativi degli Operatori e Guardie alla sede centrale per tutti gli espletamenti assicurativi e contributivi obbligatori.
- b) Il Presidente Territoriale è amministrativamente responsabile nei termini di Legge, per le attività svolte da tutti i volontari della Sezione da lui presieduta. Compila e tiene aggiornato periodicamente l'elenco degli Operatori nella apposita Intranet ANPANA, e si assicura, assumendosi tutte le responsabilità civili e penali, che gli stessi siano provvisti di regolare copertura Assicurativa stipulata in via esclusiva dalla sede centrale di Roma. È responsabile civilmente e penalmente delle attività e dell'uso dei veicoli e natanti intestati al parco auto Nazionale, affidati in comodato d'uso alla Sezione Territoriale, E altresì responsabile della cura e della copertura assicurativa degli stessi.

ARTICOLO 14

Il Consiglio Direttivo delle Sezioni Territoriali

- a) È composto da 5 o 7 membri, di cui un Presidente un Vice Presidente e 3 o 5 Consiglieri.
- b) Esplica, nell'ambito del territorio di propria competenza, i fini istituzionali dall'Associazione attuando di volta in volta le iniziative ed i compiti che gli sono affidati dal Consiglio Nazionale e/o dall'Ispettore Regionale.

- c) Può nominare un tesoriere o appositi revisori dei conti.
- d) Redige e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della Sezione, rispettivamente entro il mese di ottobre e di marzo nonché le variazioni al bilancio preventivo, che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci, copia dei predetti Bilanci dovranno essere inviati alla sede centrale di Roma.
- e) Delibera l'accettazione di lasciti e donazioni di qualsiasi natura che importino aumento di patrimonio.
- f) Delibera su ogni affare che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio salvo la ratifica del Consiglio Nazionale.
- g) Delibera ogni altra iniziativa prevista dallo Statuto della Sezione Territoriale.

ARTICOLO 15 **Il Commissario Straordinario**

- a) È nominato dall'Ispettore Regionale appositamente delegato.
- b) Ha solo la funzione di preparare la Sezione Territoriale alle elezioni, può svolgere normale amministrazione e dura in carica al massimo 6 mesi non rinnovabili, fatte salve deroghe speciali emesse dal CDN, su proposta dell'Ispettore Regionale per esigenze urgenti e particolari.
- c) Deve attivarsi per iscrivere alla Sezione Territoriale almeno 30 soci (esclusi i soci giovanili)per procedere ad elezioni, entro i termini del suo mandato.
- d) Viene nominato dall'Ispettore Regionale all'atto della costituzione o ricostituzione di una Sezione territoriale ed il suo mandato inizia dalla data di accettazione della nomina.
- e) Qualora venisse nominato per la ricostituzione di Sezioni esistenti, deve attivarsi al recupero di tutti i registri obbligatori e quant'altro in essere della e nella Sezione, anche in forma coatta.

ARTICOLO 16 **L'Ispettore Regionale**

È nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e con apposita delega del Presidente Nazionale; compie tutti gli atti necessari per esercitare la vigilanza ed il controllo delle Sezioni Territoriali e loro Rappresentanze territoriali, compresa l'attività delle Guardie; svolge ogni altro compito che sia a lui affidato dal Presidente Nazionale e/o dal Consiglio Direttivo Nazionale e/o dal Regolamento di Attuazione; può essere incaricato a svolgere normali funzioni ispettive anche in altre regioni nelle quali manchi o sia impedito l'Ispettore competente. L'Ispettore partecipa, in rappresentanza dell'Amministrazione Centrale, alle assemblee ordinarie e straordinarie, alle riunioni dei Presidenti delle Sezioni territoriali, ha inoltre facoltà di partecipare alle riunioni dei Consigli Direttivi delle Sezioni, senza diritto al voto, per le quali riunioni dovrà essere preventivamente avvisato dal Presidente di Sezione o Commissario straordinario. Potrà proporre al Consiglio Nazionale la nomina di collaboratori. Deve vigilare su tutto quanto pubblicato nella sua Regione sul Web ed intervenire per contrastare ogni azione contraria agli scopi statutari dell'Associazione. Si deve attivare per la costruzione di un solo sito Web Regionale, da cui poi accedere alle singole Sezioni Provinciali. Può nominare addetti Regionali alle Pubbliche relazioni, responsabili del Web, addetti stampa e altri incarichi necessari allo svolgimento dei compiti statutari dell'Associazione. Alle spese occorrenti per il funzionamento degli Ispettorati provvede l'Amministrazione Centrale, istituendo apposita voce in bilancio come previsto da Regolamento Attuativo. Nella sede dell'Ispettorato Regionale, l'Ispettore (se nominato guardia per il Servizio di Vigilanza Ecozoofila) può, su delega del Coordinamento Generale del Corpo delle Guardie, istituire nella propria regione un Coordinamento Regionale di Guardie, ove disposizioni regionali prevedano tali figure di guardie di Associazioni per il rispetto e l'osservanza delle proprie Leggi e Regolamenti. Dette Guardie saranno distaccate dai Coordinamenti Territoriali e l'Ispettore ne assumerà il Coordinamento.

ARTICOLO 17 Le Guardie

- a) Sono Soci Operatori che, avendo i requisiti, potranno essere proposti, per la nomina, dai Consigli Direttivi delle Sezioni Territoriali e dal Coordinatore Territoriale delle stesse, nei limiti degli organici fissati dal Consiglio Direttivo Nazionale, secondo quanto disposto dal Regolamento Attuativo. La loro nomina è soggetta all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale o suo delegato, la richiesta è presentata in modo esclusivo a qualsiasi Autorità o Ente, secondo regole dettate da apposito Regolamento Attuativo.
- b) La Guardia:
- c) Offre la collaborazione volontaria e gratuita all'Associazione per l'assolvimento di tutti quei compiti che interessino la tutela e l'assistenza per la protezione dell'ecosistema;
- d) Ha diritto di elettorato e può assumere cariche ed incarichi amministrativi nei Consigli Sezionali,
- e) Regionali e Nazionali, se non in contrasto con le disposizioni impartite dal Regolamento Attuativo;
- f) Svolge opera di prevenzione e repressione secondo i compiti d'istituto attribuiti dallo statuto, Nazionale.
- g) Affianca, nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, alla difesa del patrimonio zootecnico, faunistico, ittico ed ambientale, archeologico, le Pubbliche Istituzioni a tali scopi destinati;
- h) Deve avere assolto gli obblighi scolastici, essere in possesso dei requisiti richiesti per la sua nomina e può mantenere la funzione operativa fino al compimento del 70° anno d'età (salvo diversa disposizione del CDN o suo delegato);
- i) Garantisce, dietro giuramento, la propria osservanza e rispetto del Regolamento, emanato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e/o suo Delegato, che ne disciplina la figura, il servizio e l'attività;
- j) (Operatore dell'Associazione) può vedersi revocata la nomina, da parte del Presidente Nazionale e/o suo delegato, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale quando, la stessa abbia violato le norme statutarie e regolamentari, le leggi ed i regolamenti dello Stato e suoi organi, contravvenendo alle finalità istituzionali dell'Associazione e alle norme comportamentali della Guardia.
- k) Per esercitare ogni tipo di attività, deve essere assicurato così come previsto per Legge, la polizza per gli operatori e Guardie è fornita esclusivamente nella sua interezza, dalla sede centrale ANPANA, che redigerà un apposito Registro Nazionale. Le Guardie e gli Operatori, verseranno una quota stabilita dal Regolamento di Attuazione, che comprende ogni polizza assicurativa ed eventuali altri costi di gestione.

CAPO IV° Dei Soci

ARTICOLO 18

I soci dell'Associazione si distinguono nelle categorie appositamente suddivise nel Regolamento di Attuazione. Il Consiglio Direttivo Nazionale, è appositamente delegato dall'Assemblea dei soci all'uopo convocata, per stabilire cifre e modalità di adesione all'Associazione, tali modifiche verranno redatte nel apposito Regolamento di Attuazione. L'aspirante Socio deve produrre domanda scritta di adesione, indirizzata alla Sede Centrale, per il tramite della Sezione Territoriale alla quale intende aderire. Deve possedere i requisiti previsti dalle norme statutarie, dichiarando espressamente di rispettarne l'ordinamento statutario, i regolamenti e tutte le direttive impartite dalla Sede Centrale o Responsabili periferici. La Sede territoriale competente adotta atto deliberativo, ottenuto assenso da parte della Sede Centrale per l'iscrizione a Socio. I soci che svolgono ruoli operativi, devono

rinnovare la tessera sociale necessariamente entro il 01 Gennaio di ogni anno. Il Tesseramento ha validità annuale, 01 Gennaio - 31 Dicembre. È esclusa la temporanea partecipazione alla vita dell'Associazione. All'atto della prima iscrizione il socio deve necessariamente fornire consenso all'uso dei propri dati personali ai sensi delle leggi vigenti e, senza tale autorizzazione, la domanda d'iscrizione non potrà essere accolta. I Soci che necessitano di assicurazione prevista per Legge devono essere in regola con tale procedura entro il 01 Gennaio di ogni anno.

ARTICOLO 19

Non ammissibilità allo status di socio

- a) Non può essere socio dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE, chiunque, con le proprie azioni e attività, arreca pregiudizio anche morale, agli interessi ed alle finalità dell'Associazione.
- b) In particolare, e per i fini sopra indicati, costituisce pregiudizio:
- c) L'adesione a circoli, federazioni, enti, associazioni, e/o lo svolgimento di attività amatoriale o lavorativa, in contrasto o incompatibili con gli scopi, le attività e le finalità dell'Associazione;
- d) La commissione e la diffusione, con ogni mezzo, di atti o provvedimenti che possano arrecare discredito al prestigio dell'Associazione, dei suoi organi centrali e periferici, o che vadano contro i compiti statutari;
- e) Ogni azione che non sia concorde con lo spirito, con le norme e con la prassi che regolano la vita dell'Associazione.
- f) Chiunque rientri nei fini pregiudizievoli sopra elencati, non diventa Socio e, se già lo fosse, decadrebbe, senza diritto ad alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione e dei suoi componenti.
- g) La decadenza di Socio deve essere deliberata con provvedimento motivato dal Consiglio Direttivo della Sezione territoriale alla quale il Socio è affiliato, o dal Consiglio Direttivo Nazionale. La Delibera sarà inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale è altresì precisato che il Socio, entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata, può proporre reclamo avverso il provvedimento di decadenza da inviare alla Presidenza Nazionale che provvederà a sottoporre il reclamo al Consiglio Direttivo Nazionale il quale, entro sei mesi, comunicherà l'inappellabile decisione deliberata. La decadenza da Socio ha luogo anche quando non viene versata la quota associativa annuale, entro i termini di tempo stabiliti dal presente Statuto. Il socio decaduto, dimissionario o espulso non ha diritto al rimborso della quota associativa e degli interessi maturati. Nel caso in cui un Socio venisse radiato dall'Associazione, questi non potrà essere iscritto in alcuna altra Sede periferica.

ARTICOLO 20

Inserimento soci nel registro Intranet ANPANA

Le Sezioni devono inserire prontamente nell' Intranet ANPANA i dati dei nuovi soci o quelli dei soci da rinnovare, aggiungere la rispettiva scheda contenente i dati personali e sottoscritta dal socio.

La Sede Centrale, dopo le opportune verifiche approverà i soci inseriti.

Le sezioni devono provvedere a richiedere presso al Segreteria Nazionale le nuove tessere socio, oppure i bollini di rinnovo. Il tesseramento ha validità dal 01Gennaio al 31 Dicembre. Le sezioni devono attenersi alle disposizioni del regolamento attuativo, nell'invio di documentazioni o da richieste appositamente emanate dal Consiglio Direttivo e/o dall'Ispettore Regionale.

CAPO V°

Gestione Finanziaria Centrale

ARTICOLO 21

Le entrate dell'Amministrazione Centrale dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle aliquote delle quote sociali versate dalle Sedi periferiche, nei limiti determinati dal Regolamento di Attuazione;
- b) Dal contributo di ogni Socio Operatore per la propria gestione;
- c) Dai proventi del materiale promozionale e di informazione che l'Associazione intende distribuire;
- d) Dai contributi di enti, società, privati ecc.;
- e) Dalla percentuale delle rendite patrimoniali, versata dalle Sezioni per donazioni e lasciti;
- f) Da qualsiasi altra entrata ordinaria e straordinaria.

ARTICOLO 22

- a) L'Amministrazione Centrale (nazionale) dell'Associazione, con le entrate, provvede:
- b) Alle spese necessarie per il funzionamento corretto della Sede Centrale e per il conseguimento dei suoi fini;
- c) Al rimborso delle spese, sostenute dagli appartenenti al Consiglio Direttivo Nazionale ed al Collegio dei probiviri;
- d) Al rimborso delle spese, preventivamente concordate per l'attività degli Ispettori Regionali, come previsto dal Regolamento Attuativo;

CAPO VI° **Gestione Finanziaria Periferica**

ARTICOLO 23

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

- a) Dalle quote dei tesseramenti di Socio;
- b) Dalle rendite del patrimonio;
- c) Dai proventi derivanti da azioni promozionali o altro;
- d) Dalle rendite di donazioni e lasciti e da eventuali contributi da parte di Enti, Privati ecc.

ARTICOLO 24

Con le entrate, le Sezioni provvedono alle spese per il funzionamento delle Stesse e per il conseguimento dei loro fini statutari.

ARTICOLO 25

Obblighi ed adempimenti delle Sezioni:

- a) Aggiornare in tempo celere tutte le attività contabili nel registro di cassa, (Predisposto in una apposita sezione della Intranet ANPANA) e ogni altro Registro necessario per una buona conduzione della Sezione Territoriale;
- b) Aggiornare l' apposito registro dei Soci predisposto nella Intranet ANPANA;
- c) Tenere e aggiornare il registro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- d) Tenere e aggiornare il registro dei verbali delle Assemblee dei Soci;
- e) Tenere e aggiornare il registro di protocollo della corrispondenza.

CAPO VII° **Delle elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale**

ARTICOLO 26

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale viene svolta dall'Assemblea dei Soci all'uopo convocata. I Membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci (rappresentata dai singoli delegati), costituita in corpo elettorale.

Il voto potrà essere espresso per un candidato Presidente e per sei Candidati Consiglieri. Alla nomina del Presidente e dei sei Consiglieri Nazionali provvede l'Assemblea Generale dei Soci (rappresentata dai singoli delegati).

Alla nomina del Vice Presidente provvederà il Consiglio Direttivo Nazionale eletto, scegliendo tra di loro la persona più indicata, tale elezione dovrà essere effettuata alla prima riunione del CDN.

I membri eletti del Consiglio Direttivo Nazionale, accettando tale carica, devono rassegnare le dimissioni da, eventuali, altre cariche elettive risultate ed accettate nelle Sedi della Associazione presenti sul territorio nazionale.

La convocazione si svolge nei seguenti termini:

- a) Affissione presso gli albi delle Sezioni Provinciali e attraverso il sito internet nazionale, e relative pagine dei social network, riportante la data di convocazione dei Soci, almeno 30 gg. prima della data stabilita per la convocazione;
- b) Invio, a mezzo lettera semplice o attraverso comunicazioni a mezzo internet, alle Sezioni Territoriali, le stesse riunendo le rispettive assemblee dei soci, nomineranno un delegato ogni 25 soci iscritti da almeno 10 giorni per l'anno in corso e già inseriti nel registro soci Nazionale.
- c) I delegati parteciperanno all'Assemblea Nazionale all'uopo convocata e potranno esprimere il loro voto concordato in rappresentanza dei rispettivi soci.
- d) Sono eleggibili a tutte le cariche previste dal presente Statuto le persone fisiche che siano Soci dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE che abbiano i requisiti per essere elettore, secondo le disposizioni predisposizioni all'uopo previste, e che siano iscritte nell'elenco Nazionale dei Soci.
- e) Per poter esercitare il diritto di elettore, tutti i Soci fatta eccezione quelli giovanili in quanto minorenni, che non possono votare, devono essere in regola con il pagamento della quota sociale e dovranno essere già stati inseriti nell'apposito registro nazionale.
- f) I candidati eleggibili devono chiedere, in forma scritta al Presidente, di essere inseriti in una apposita lista che sarà redatta entro e non oltre 40 giorni dalle elezioni, oltre tale termine non sarà possibile candidarsi.
- g) La lista dei candidati sarà pubblicata 30 giorni prima delle elezioni sul sito internet Nazionale e sarà inviata attraverso mezzi informatici a tutte le Sezioni Territoriali dalla segreteria Nazionale, consentendo così alle sedi periferiche riunite in assemblea dei soci, di poter esprimere attraverso i singoli delegati le proprie preferenze.
- h) I candidati dovranno specificare, nella richiesta, se intendono essere eletti come Presidente oppure Consigliere e potranno essere votati solo nella modalità con la quale saranno segnati nella apposta lista.

ARTICOLO 27

L'Assemblea per le elezioni nazionali deve essere svolta in unica giornata fissando un orario di inizio e di fine votazione. Ogni Delegato votante, in rappresentanza dei suoi 25 soci, può rappresentare al massimo, con apposita modulistica, altre due deleghe di altri delegati incaricati, rappresentando al massimo l'espressione di 75 voti.

I Delegati a seconda dei numeri dei soci che rappresentano, riceveranno apposite schede elettorali per effettuare la votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 28

Elezioni sedi periferiche

- a) L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Territoriale viene svolta dall'Assemblea dei Soci all'uopo convocati. La convocazione si svolge nei seguenti termini:
- b) Mediante affissione presso gli albi delle Sezioni Provinciali;
- c) Attraverso il sito internet Nazionale e Regionale, riportante la data di convocazione dei Soci, almeno 30 gg. prima della data stabilita per la convocazione.

- d) Sono eleggibili a tutte le cariche previste dal presente Statuto le persone fisiche che siano Soci dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE che abbiano i requisiti per essere eletti, secondo le disposizioni all'uopo previste e che siano iscritte nell'elenco nazionale dei Soci.
- e) Per poter esercitare il diritto di elettore, tutti i Soci fatta eccezione quelli giovanili in quanto minorenni, che non possono votare, devono essere in regola con il pagamento della quota sociale e dovranno essere già stati inseriti nell'apposito registro nazionale.
- f) I candidati eleggibili devono chiedere, in forma scritta al Presidente, di essere inseriti in una lista che sarà redatta appositamente entro e non oltre 25 giorni dalle elezioni, oltre tale termine non sarà possibile candidarsi.
- g) La lista dei candidati sarà inviata all'Ispettore Regionale e alla Segreteria Nazionale e pubblicata 20 giorni prima delle elezioni sul sito internet Nazionale e Regionale.
- h) I Membri del Consiglio Direttivo Territoriale (5 o 7) sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, costituita in corpo elettorale.
- i) Alla nomina del Presidente e dei quattro o sette Consiglieri Territoriali provvede l'Assemblea Generale dei Soci, alla nomina del Vice Presidente, provvederà il Consiglio Direttivo eletto, scegliendo tra di loro la persona più indicata, tale elezione dovrà essere effettuata alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
- j) L'Assemblea per le elezioni deve essere fissata in prima e in seconda convocazione.
- k) La riunione deve essere svolta, dunque, in due giornate fissando un orario di inizio e di fine votazione. La prima convocazione sarà valida con la presenza della metà più uno dei Soci all'uopo convocati; mentre la seconda convocazione sarà valida con la presenza dei convocati, qualunque sia il numero dei presenti. L'espressione del voto deve avvenire nella più assoluta segretezza.
- l) Ogni socio votante può rappresentare al massimo, con apposita modulistica, altre due deleghe di altri soci in regola con le iscrizioni annuali.
- m) I Membri del Consiglio Direttivo Provinciale sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci costituita in corpo elettorale; il voto potrà essere espresso per un candidato Presidente e per quattro o sei Candidati Consiglieri, secondo quanto stabilito precedentemente sullo Statuto locale.
- n) Copia del verbale della riunione, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dagli Scrutatori, deve essere inviata entro 7 gg. dall'avvenuta Assemblea, al Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica.
- o) L'Ispettore Regionale può essere presente alle elezioni, lo stesso una volta visionato il verbale dell'assemblea deve fornire parere favorevole sul regolare svolgimento delle stesse, parere da inviare al CDN.

CAPO VIII°

Della convocazione degli Organi Centrali e Periferici dell' Associazione

ARTICOLO 29

Il Consiglio Direttivo si riunisce genericamente in sessione ordinaria nei mesi di Gennaio, Aprile, Giugno, Settembre, Dicembre e, in sessione straordinaria, ogni qualvolta sia necessario.

ARTICOLO 30

Il Consiglio Nazionale e i Consigli Direttivi delle Sezioni sono convocati dai rispettivi Presidenti.

ARTICOLO 31

La convocazione deve essere fatta almeno 15 gg. prima della data fissata per la riunione, mediante raccomandata R.R. e/o con ogni altro sistema idoneo che ne attesti la ricezione, da recapitare

all'indirizzo dei singoli componenti (e-mail, fax, sms con notifica). Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti dell'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo Nazionale e i Consigli Direttivi delle Sezioni periferiche, possono essere convocati senza rispettare i termini di preavviso, ma almeno 3 giorni prima.

ARTICOLO 32

In via straordinaria si procede alla convocazione degli organi suddetti osservando la procedura prevista, o quando il Presidente ne ravvisa la necessità o quando sia richiesto da almeno la metà dei componenti.

ARTICOLO 33

Ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale convocati nella Sede Centrale, o per i quali il Consiglio stesso abbia deliberato la partecipazione a Convegni, Congressi o altro in cui sia necessaria la presenza dell'Associazione, competono tutti i rimborsi spese documentati.

ARTICOLO 34

La funzione di Segretario delle adunanze dei Consigli Direttivi è designata dal Presidente o da chi ne fa le veci.

ARTICOLO 35

Alle riunioni di Consiglio e dei Consigli Direttivi, possono partecipare i soli titolari delle cariche, salvo che, per motivi eccezionali, gli organismi decidano diversamente prima di dare inizio alle riunioni. Lo svolgimento dei Consigli potrà essere supportato da mezzi di comunicazione, atti allo scopo di comunicare con dirigenti non presenti fisicamente, come Audio e Audio Video conferenza.

ARTICOLO 36

Gli atti deliberativi dei vari organismi sono validi se il contenuto sia stato approvato dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, ha prevalenza il voto del Presidente della seduta. Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle riguardanti le deliberazioni riferite a persone fisiche, che vanno svolte in forma segreta.

ARTICOLO 37

I verbali delle sedute devono essere trascritti su apposito registro i cui fogli siano stati numerati e siglati dal Presidente. Essi devono contenere i nomi degli intervenuti alla adunanza con l'indicazione di quelli che hanno partecipato alla votazione sui singoli argomenti posti all'ordine del giorno e di quelli che si sono astenuti. Devono, inoltre, contenere il riassunto delle discussioni svoltesi intorno ai singoli argomenti, e fare menzione delle opposizioni o riserve degli intervenuti. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e controfirmati dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, vista l'oggettiva difficoltà territoriale, e i numerosi impegni assegnati, ha facoltà di deliberare decisioni proposte e votate attraverso mezzi di comunicazione informatica, di queste deliberazioni dovrà comunque essere sempre compilato un apposito registro che verrà successivamente controfirmato.

ARTICOLO 38

I componenti dei vari Organismi Direttivi che non partecipano a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è dichiarata dallo stesso organismo.

CAPO IX°
Disposizioni concernenti le Assemblee dei Soci Delle Sezioni

ARTICOLO 39

Le assemblee sono convocate dai Consigli Direttivi almeno una volta l'anno, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo e firmata da almeno un quarto dei Soci in regola col pagamento della quota sociale.

ARTICOLO 40
Ufficio Legale Nazionale

Ogni attività legale, intrapresa in nome e per conto dell'Associazione (sia a livello nazionale che locale), deve essere concordata e autorizzata dall'Ufficio Legale Nazionale, che di concerto con il CDN deciderà eventuali azioni da intraprendere.

CAPO X°
Logistica

ARTICOLO 41
Gestione parco auto

Tutti gli automezzi in uso all'Associazione per le attività di Protezione Civile, Guardie Ecozoofile, Mezzi di soccorso animali e ogni altra attività, dovranno essere intestate all'ANPANA Nazionale con un Parco Auto in sede distaccata, così come deciso da apposita delibera di CDN.

La dicitura dell'intestazione dovrà essere la seguente: **ANPANA Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, Vigilanza Ecozoofila, Protezione Civile, ONLUS** (apponendo poi l'indirizzo del parco auto, deciso da apposita delibera).

Tutte le pratiche per l'intestazione delle autovetture saranno curate dalla Sede Centrale, attraverso un apposito ufficio dedicato. Le spese delle pratiche di intestazione, e della gestione dei mezzi, saranno a carico delle Sezioni Territoriali che ne usufruiranno.

I Presidenti/Commissari delle Sezioni che utilizzeranno in comodato d'uso un automezzo, e ogni altro mezzo motorizzato, intestato all'ANPANA Nazionale, saranno responsabili civilmente e penalmente di ogni inadempienza, o utilizzo non consono, ivi compreso le violazioni al codice della strada.

Sarà cura dei Presidenti/Commissari mantenere nel migliore dei modi i veicoli in questione, assumendosi ogni responsabilità in caso di danni ai mezzi o a persone, derivate dalla mancata manutenzione, o revisione.

ARTICOLO 42
Principio di sussidiarietà

Nel rispetto dei compiti e dei ruoli, ogni socio dell'ANPANA, compresi gli Operatori siano essi Guardie Ecozoofile o Operatori di Protezione Civile, ha diritto di esercitare il principio di sussidiarietà nel caso in cui il proprio dirigente Tecnico (Coordinatori della Vigilanza) o Amministrativo (Presidenti o Commissari) non risponda, per il compito assegnatogli, entro e non oltre i 10 gg. Tali mancanze da parte dei preposti saranno oggetto di valutazione e/o di provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo Nazionale o suo espresso delegato, di cui al seguente articolo 45 e dei Regolamenti interni.

ARTICOLO 43
Provvedimenti Disciplinari

Qualora il Presidente Territoriale, o un suo Dirigente, non ottemperi alle norme del presente Statuto, alle regole interne dell'Associazione, alle disposizioni impartite dal CDN, o su ripetute segnalazioni

da parte dei Soci della Sezione territoriale, assuma comportamenti non consoni, potrà subire Sanzioni disciplinari anche gravi che verranno valutate, volta per volta, a seconda della mancanza. Tali provvedimenti disciplinari saranno presi direttamente dal CDN, anche su proposta dell'Ispettore Regionale, degli stessi Soci o appartenenti alla Sezione Territoriale.

CAPO XI°
Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 44

Entro novanta giorni dall'approvazione del presente Statuto, il Consiglio Nazionale, o chi ne fa le veci, provvederà ad emanare le eventuali direttive per l'applicazione dello stesso, tramite apposito Regolamento Attuativo.

ARTICOLO 45

Sarà cura del Direttivo Nazionale dell'Associazione farsi promotore per tutti i riconoscimenti Nazionali del caso, e a provvedere a nominare o rimuovere dai rispettivi incarichi, non elettivi, i soci che non hanno ottemperato alle disposizioni/incarichi ad essi affidati.

ARTICOLO 46

Variazioni o modifiche al presente Statuto possono essere apportate dall'Assemblea Generale dei Soci, regolarmente iscritti ed aventi diritto di voto. L'assemblea potrà essere ordinaria o straordinaria. Per tutte le controversie centrali e periferiche sarà competente il Foro della Sede Nazionale dell'Associazione.

ARTICOLO 47

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni dei regolamenti interni, al Codice Civile ed alle Leggi dello Stato. Il presente statuto è costituito da 47 (quarantasette) articoli e 15 (quindici) pagine, ed è stato approvato dall'Assemblea Nazionale dei Soci in data 17 maggio 2014 in Torre del Greco Napoli.

Firma dei Soci _____
